

## CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA DELL'ASSUNTA"

L'anno duemilaventi addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Sulmona, nella Residenza Comunale sono presenti:

Il Comune di Sulmona, in persona di \_\_\_\_\_ che dichiara di agire in nome, conto e interesse del Comune che rappresenta, C.F. E P.I. 00181820663- ai sensi dell'art. 107 del Decreto D.lgvo n.267, di seguito per brevità "Comune";

L'Associazione \_\_\_\_\_

### Premesso:

che con atto della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stato deliberato di autorizzare l' Associazione \_\_\_\_\_ all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione "Fiera dell'Assunta", da tenersi nel centro storico nel giorno di Ferragosto e il giorno precedente, dalle ore 6,00 del primo giorno alle ore 24.00 del giorno successivo, comprendente tutti i settori merceologici, secondo le disposizioni logistiche individuate nella TAV.1, allegata al Regolamento per il Commercio su spazi ed aree pubbliche e secondo le disposizioni specifiche di cui alla Deliberazione di G.C. n. 118 del 09/07/2020 recante *"Disposizioni temporanee per l'anno in corso relative all'affidamento, all'organizzazione e allo svolgimento della Fiera dell'Assunta di cui all'art. 30 del Regolamento comunale vigente per il Commercio su spazi ed aree pubbliche"*;

### Art. 1- Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto lo svolgimento della manifestazione "Fiera dell'Assunta", organizzata dall'operatore economico sopra generalizzato, come da programma deliberato dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra richiamata.

### Art. 2 - Obblighi dell'Organizzatore

All'organizzazione e gestione della manifestazione provvede, a proprie cure e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'Organizzatore, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale sopra richiamata, dal Regolamento comunale vigente per il Commercio su spazi ed aree pubbliche e alle disposizioni specifiche di cui alla suddetta Deliberazione di G.C. n. 118 del 09/07/2020, nonché in conformità a tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e prevenzione incendi, rispettando il piano di sicurezza e di emergenza verificato positivamente verificato dagli organi comunali e lasciando liberi su C.so Ovidio, i previsti m. 3,50 per il passaggio dei mezzi di soccorso.

**L'Organizzatore dovrà provvedere, altresì, all'attuazione dei protocolli di sicurezza di cui all'allegato alla O.P.G.R. n. 74 del 14.06.2020 recante "Protocolli di sicurezza previsti dall'art.1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n.33 - #abruzzosicura" e di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020 pubblicato in G.U. n. 147 del 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed ai relativi allegati.**

E', inoltre, onere dell'Organizzatore provvedere e garantire che tutti gli esercenti attività di commercio siano muniti delle relative autorizzazioni per la vendita, salvo eventuali eccezioni di legge.

Tutti gli allestimenti dovranno essere realizzati a regola d'arte con materiali conformi alle vigenti

norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e di prevenzioni incendi e dotati delle certificazioni di legge.

L'Organizzatore dovrà provvedere all'individuazione materiale dei posteggi, all'allaccio delle utenze, di cui si fa carico ed altresì a tenere pulite, per i giorni in cui si tengono le manifestazioni, tutte le aree interessate ed al termine dovranno provvedere alla pulizia definitiva delle medesime.

L'Organizzatore, inoltre, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione e per tutte le altre manifestazioni collegate alla principale e corrispondere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico nella misura prevista dalle normative vigenti, ponendo altresì in essere tutte le attività, anche amministrative, richieste per legge con riferimento alla manifestazione.

L'Organizzatore si impegna ad attuare tutto quanto dichiarato in sede istanza, e specificato nel programma presentato, con specifico riferimento al rispetto dei requisiti di cui all'art. 33 del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Per lo svolgimento della manifestazione l'Organizzatore dovrà obbligatoriamente depositare al Comando di Polizia Municipale una planimetria rappresentativa dei posteggi, con l'elenco dei partecipanti e l'indicazione del posteggio assegnato ad ognuno. Detto deposito dovrà avvenire almeno due giorni prima della manifestazione.

### **Art.3 - Responsabilità dell'Organizzatore**

L'organizzatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi danno che possa verificare a terzi in dipendenza o in conseguenza della manifestazione ed a risarcire al Comune gli eventuali danni che da essa derivassero in dipendenza o in conseguenza della stessa ed assume su di sé la esclusiva responsabilità dello svolgimento della manifestazione in tutti i suoi aspetti, ivi compresi quelli in materia di sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni. Ai fini della realizzazione della manifestazione, l'Organizzatore si è dotato di apposita polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_, emessa dalla \_\_\_\_\_, per la copertura di danni a cose o persone, che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione, per un massimale di € 1.000.000,00. In ogni caso il soggetto organizzatore sarà comunque tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni non coperti dalla citata polizza o che dovessero risultare superiori ai massimali previsti.

### **Art. 4 - Diritti del Comune**

Il Comune può revocare l'affidamento per cause di forza maggiore, motivi di interesse pubblico, viabilità, igienico-sanitari, senza che l'Organizzatore abbia nulla a pretendere a titolo alcuno. La convenzione si intenderà automaticamente risolta, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in caso di inadempimento delle clausole della stessa o per mancato rispetto delle normative vigenti in materia, ivi comprese quelle in materia di autorizzazioni o per mancata attuazione di quanto offerto in sede di progetto. In tal caso la risoluzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno, avrà effetto dalla comunicazione effettuata dal Comune agli affidatari a mezzo pec.

### **Art.5 - Controversie**

Per qualsiasi controversia è competente il giudice del luogo ove la convenzione è stata stipulata.

### **Art. 6 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dalla Convenzione, si applicano le vigenti disposizioni normative.

**Art. 7 - Spese**

Eventuali spese relative alla presente Convenzione sono a carico dell'Organizzatore.

**Per il Comune di Sulmona**

Il Dirigente  
Ing. A. D'Aurelio

---

**Per l'Organizzatore**

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, l'organizzatore dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni: Art. 2 (Obblighi dell'Organizzatore); Art. 3 (Responsabilità dell'Organizzatore); Art. 4 (Diritti del Comune).

**Per l'Organizzatore**

---